

**La relazione extraconiugale non costituisce “grave ingiuria”
idonea a consentire la revoca della donazione**

di LAVINIA VIZZONI

Con l’ordinanza n. 24965 del 10 ottobre 2018, la Cassazione si è pronunciata in materia di revoca della donazione per ingratitudine. Il caso di specie presenta, per vero, caratteri peculiari, laddove la donazione in questione si colloca all’interno di un rapporto di coniugio. Il marito aveva in effetti pagato per intero e acquistato in via esclusiva un appartamento, poi intestato alla moglie, così realizzando una donazione indiretta. A seguito di ciò, la coppia manifestava una crisi coniugale, fino a giungere ad una condizione di separazione di fatto, durante la quale la moglie intratteneva due relazioni extraconiugali. Una di esse diveniva di pubblico dominio poiché intrattenuta con un personaggio famoso. È a questo punto che il marito prova ad ottenere la revoca della donazione per ingratitudine del donatario *ex art. 801 c.c.*, sostenendo che la condotta della moglie, consistente nel portare avanti una relazione extraconiugale, integrava la fattispecie di “ingiuria grave” ivi prevista.

Già il Tribunale di Milano in prima istanza rigettava la domanda dell’attore, ritenendo che il comportamento della donna non costituisse ingiuria grave. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, che confermava la decisione di prime cure, il marito ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 801 c.c. Secondo il ricorrente, i giudici del merito non avrebbero tenuto in debita considerazione il comportamento assunto, anche pubblicamente, dalla moglie-donataria, che aveva manifestato disistima, avversione ed irrisconoscenza nei suoi confronti, intrattenendo una relazione extraconiugale con un personaggio noto, con la conseguente risonanza mediatica della vicenda, così arrecandogli ingiuria grave.

La Cassazione conferma tuttavia le decisioni dei gradi precedenti, precisando che l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. ai fini della revoca della donazione per ingratitudine, «pur mutando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro di una persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante», dovendo pertanto esprimere una «radicata e profonda avversione o perversa animosità verso il donante».

Peraltro, la Suprema Corte valorizza il carattere aperto ai mutamenti del costume sociale che la formula “ingiuria grave” presenta, ponendo in luce come il relativo discrimine sia «segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale».

La Corte precisa ulteriormente che «la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave solo se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima ed avversione da parte del donante». Pertanto, secondo la decisione in commento, la Corte d'Appello ha correttamente escluso la sussistenza di un'ingiuria nella relazione intrattenuta dalla donna con il personaggio famoso tenendo conto del fatto che non solo tale relazione era iniziata quando i coniugi erano già separati di fatto, ma anche che la risonanza mediatica della vicenda era dovuta esclusivamente alla notorietà del nuovo *partner* della donna.

Tale condotta può assumere rilevanza ai fini dell'addebito della separazione, ma non incide sull'onore e sul decoro del ricorrente. Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.